

LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 2000, N. 1

**Norme in materia di ordinamento delle banche
a carattere regionale¹**

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione della legge)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5, punto 3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, disciplina l'ordinamento delle banche a carattere regionale aventi sede legale nel proprio territorio.²

Art. 2 (Disciplina della raccolta del risparmio ed esercizio del credito)

1. L'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito ha carattere d'impresa.

2. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono rilasciate dalla competente Giunta provinciale nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, previa

¹ In B.U. 18 gennaio 2000, n. 3 - Suppl. n. 1.
Titolo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

² Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

verifica, tra l'altro, delle seguenti condizioni relative alle banche richiedenti:

- a) l'esistenza di un capitale sociale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
- b) l'osservanza da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, dei criteri di competenza e correttezza, dell'indipendenza di giudizio e del dovere di dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, in conformità con gli articoli 3, 3-bis, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 6 e 7;
- c) l'osservanza per gli organi di amministrazione e di controllo del dovere di avere una composizione adeguatamente diversificata, in conformità con l'articolo 5;
- d) l'adozione della forma di società per azioni, di banca popolare o di banca di credito cooperativo;
- e) la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto.³

3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 sono inviate alla Banca d'Italia entro dieci giorni dalla loro adozione.⁴

Art. 3⁵ (Requisiti di professionalità per gli amministratori e i direttori generali delle banche in forma di società per azioni o di banca popolare)

³ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

⁴ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

⁵ Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

1. I componenti del consiglio di amministrazione con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che hanno esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

2. I componenti del consiglio di amministrazione con incarichi non esecutivi sono scelti tra le persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che hanno esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - b) attività d'insegnamento universitario, come docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella
-
-

della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 e 2.

4. L'amministratore delegato, il direttore generale e l'esercente una funzione equivalente sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

5. Le valutazioni circa la dimensione e la complessità di società e di enti, ai sensi dei commi 2 e 4 del presente articolo e dei commi 1 e 7 dell'articolo 4, sono effettuate in base a fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta.

6. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Art. 3-bis⁶ (Requisiti di professionalità per i sindaci delle banche in forma di società per azioni o di banca popolare)

⁶ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

1. Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, o almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato la revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.

2. Gli altri componenti del collegio sindacale sono scelti fra persone che hanno esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Il presidente del collegio sindacale è scelto tra le persone di cui ai commi 1 o 2 che hanno maturato un'esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella richiesta dai medesimi commi.

4. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Art. 4⁷ (Requisiti di professionalità per gli esponenti delle banche di credito cooperativo)

1. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti fra le persone fisiche che hanno esercitato per almeno un anno, anche alternativamente:

- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

⁷ Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. f), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

- b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
- c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- d) attività d'insegnamento universitario, come docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- e) funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve aver esercitato per almeno tre anni le attività o le funzioni di cui al comma 1.

3. In deroga al comma 1, non più della metà dei componenti del consiglio di amministrazione con incarichi non esecutivi può essere scelta fra le persone fisiche che hanno esercitato, anche alternativamente, per almeno un anno:

- a) attività d'insegnamento in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
-
-

- b) funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, purché le funzioni svolte comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
- c) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi o di responsabilità presso enti mutualistici o imprese, ovvero attività come professionista intellettuale iscritto in appositi albi o elenchi.

4. La metà di cui al comma 3, se non corrisponde a un numero intero, si arrotonda all'intero superiore.

5. Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, o almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra le persone fisiche iscritte nel registro dei revisori legali ed esercenti la revisione legale per almeno tre anni. I restanti sindaci effettivi e supplenti devono essere scelti tra le persone fisiche che hanno esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, la revisione legale o le attività di cui ai commi 1 e 3. Il presidente del collegio sindacale deve aver esercitato per almeno quattro anni, anche alternativamente, la revisione legale o le attività di cui ai commi 1 e 3.

6. Gli amministratori e i sindaci aventi la professionalità di cui alla lettera c) del comma 3 decadono dalla carica se entro l'anno successivo alla loro nomina non concludono positivamente un apposito programma di preparazione organizzato con una o più università dalla riconosciuta associazione di rappresentanza del movimento cooperativo cui la banca è associata o dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo cui la medesima aderisce.

7. Il direttore generale e l'esercente una funzione equivalente devono essere scelti fra le persone fisiche in possesso di una

specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata esercitando per almeno tre anni attività di amministrazione o di controllo o di revisione cooperativa o funzioni direttive o dirigenziali nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o simile a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

8. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per gli esponenti diversi dai sindaci iscritti nel registro dei revisori legali, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Art. 4- bis⁸ (Requisiti di indipendenza per gli amministratori e i sindaci delle banche)

1. Se la legge o i regolamenti richiedono la presenza nel consiglio di amministrazione di persone fisiche che soddisfano requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
 - 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca;

⁸ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. g), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

- 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;
 - 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da *b*) a *i*);
 - b) è un partecipante nella banca;
 - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
 - d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
 - e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione presso la banca;
 - g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
 - h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla
-
-

banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del Parlamento nazionale o europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, presidente o componente degli organi di comunità comprensoriali o delle comunità istituite in provincia di Trento, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

2. Non può essere componente del collegio sindacale chi:

a) si trova in una delle situazioni indicate nel comma 1, lettere *b)*, *g)* e *h)*;

b) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:

- 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;
- 2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nel comma 1, lettere *b*), *g*) e *h*), o nella lettera *c*) del presente comma;
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate.

3. Il componente del collegio sindacale può essere contemporaneamente sindaco o consigliere di sorveglianza di una o più società appartenenti allo stesso gruppo bancario.

4. Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano ai soggetti che svolgono in tali enti funzioni equivalenti a quelle indicate nei medesimi commi.

5. Il difetto dei requisiti stabiliti dal presente articolo comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente o di sindaco.

6. Salvo diversa disposizione statutaria, il consigliere decaduto come indipendente mantiene l'incarico come non indipendente, se rimane in carica il numero minimo di consiglieri indipendenti richiesto dalla legge o da regolamenti.

7. Gli amministratori e i sindaci delle banche di credito cooperativo soddisfano i requisiti di indipendenza se rispettano quelli statuari previsti in conformità con lo schema statutario tipo accertato dalla Banca d'Italia e alternativamente proposto dalla riconosciuta associazione di rappresentanza del movimento cooperativo cui è associata la banca o, se questa aderisce a un gruppo bancario cooperativo, dalla capogruppo di tale gruppo.



Art. 4-ter⁹ (Criterio di competenza per gli esponenti delle banche)

1. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, il direttore generale e l'esercente una funzione equivalente soddisfano il criterio di competenza volto a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza teorica e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

2. Il criterio è valutato dall'organo competente, il quale:

- a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:
- 1) mercati finanziari;
 - 2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - 3) indirizzi e programmazione strategica;
 - 4) assetti organizzativi e di governo societari;
 - 5) gestione dei rischi;
 - 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - 7) attività e prodotti bancari e finanziari;
 - 8) informativa contabile e finanziaria;
 - 9) tecnologia informatica;
- b) analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica di cui alla lettera a) è idonea rispetto a:
- 1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;

⁹ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. g), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

2) le caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

3. Per l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

4. La valutazione può essere omessa, se l'esponente di cui al comma 1:

a) è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 3, 3-*bis* e 4, quando essi sono maturati negli ultimi otto anni.

b) è di una banca di credito cooperativo e ha maturato i requisiti di professionalità di cui all'articolo 4 nel corso dei dieci anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

5. Il criterio non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico. In caso di specifiche e limitate carenze, l'organo competente può adottare misure necessarie a colmarle.

Art. 4-*quater*¹⁰ (Indipendenza di giudizio per gli esponenti delle banche)

1. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, il direttore generale e l'esercente una funzione equivalente agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

2. Ciascun esponente di cui al comma 1 comunica all'organo competente le informazioni riguardanti le situazioni in cui si trova tra quelle di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) e le motivazioni per le quali, a suo avviso, tali situazioni non inficiano in concreto la sua indipendenza di giudizio.

3. L'organo competente valuta l'indipendenza di giudizio dell'esponente alla luce delle informazioni e delle motivazioni di cui al comma 2.

4 L'organo competente verifica se i presidi, previsti dalla legge e da regolamenti o predisposti in aggiunta dalla banca o dall'esponente, sono efficaci a fronteggiare il rischio che le situazioni di cui al comma 2 possono inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente o le decisioni dell'organo.

5. Se i presidi di cui al comma 4 sono ritenuti insufficienti, l'organo competente può:

- a) individuare di ulteriori e più efficaci;
- b) modificare gli specifici compiti e i ruoli attribuiti all'esponente, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con l'obiettivo indicato nel comma 1.

¹⁰ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. g), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

6. Se le decisioni di cui al comma 5 non sono prese o eseguite o risultano insufficienti a eliminare le carenze riscontrate, l'organo competente dichiara la decadenza dell'esponente ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 8.

7. L'organo competente monitora l'efficacia dei presidi e delle misure adottate per preservare l'indipendenza di giudizio dell'esponente, anche alla luce del comportamento da questi tenuto in concreto nello svolgimento dell'incarico.

Art. 4-*quinquies*¹¹ (Adeguate tempo dedicato all'espletamento dell'incarico per gli esponenti delle banche)

1. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, il direttore generale e l'esercente una funzione equivalente dedicano il tempo adeguato allo svolgimento del loro incarico.

2. Ciascuno degli esponenti di cui al comma 1 comunica tempestivamente all'organo competente, dopo la sua nomina o fatti sopravvenuti, gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che richiedono questi incarichi, attività, fatti o situazioni.

3. La banca assicura la conoscenza da parte degli esponenti di cui al comma 1 del tempo che la medesima banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento del relativo incarico.

4. In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 2, l'organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento del suo incarico.

¹¹ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. g), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

5. Se uno degli esponenti di una banca di credito cooperativo tra quelli indicati al comma 1 dichiara per iscritto di poter dedicare al proprio incarico almeno il tempo necessario stimato dalla banca, la valutazione di cui al comma 4 può essere omessa, quando tale esponente rispetta i limiti statutari al cumulo degli incarichi, previsti in conformità con lo schema statutario tipo accertato dalla Banca d'Italia e alternativamente proposto dalla riconosciuta associazione di rappresentanza del movimento cooperativo cui è associata la banca o, se questa aderisce a un gruppo bancario cooperativo, dalla capogruppo di tale gruppo.

6. L'organo competente verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati.

7. Se la disponibilità di tempo è insufficiente, l'organo competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente è verificato ai sensi del comma 6. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità dell'esponente ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 1.

Art. 5¹² (Criterio di adeguata composizione collettiva per il consiglio di amministrazione e per il collegio sindacale delle banche)

1. La composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale deve essere adeguatamente diversificata per raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- b) favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- c) supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, di gestione delle attività e dei rischi e di controllo sull'operato dell'alta dirigenza;
- d) tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

2. La diversificazione di cui al comma 1 assicura che i componenti degli organi:

- a) sono diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico e, limitatamente alle banche operanti in modo significativo in mercati internazionali, provenienza geografica degli esponenti;
- b) hanno competenze, collettivamente considerate, idonee a raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1;
- c) sono in numero adeguato a garantire un organo funzionale e non pletorico.

3. Per individuare gli obiettivi di cui al comma 1 l'organo competente tiene conto, tra l'altro, della forma giuridica della banca, della tipologia di attività svolta, della struttura proprietaria, dell'appartenenza a un gruppo bancario, dei vincoli legali e regolamentari sulla composizione degli organi.

¹² Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. h), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

4. Ogni organo identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 e verifica successivamente la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

5. Ogni organo monitora il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e, in caso di carenze nella propria composizione, provvede tempestivamente a colmarle, ad esempio modificando i compiti e i ruoli attribuiti ai propri componenti o definendo e attuando idonei piani di formazione.

6. Se le misure di cui al comma 5 sono inadeguate a ripristinare un'adeguata composizione collettiva dell'organo, quest'ultimo formula all'assemblea dei soci le raccomandazioni per superare le carenze identificate.

7. Devono appartenere al genere femminile o maschile meno rappresentato nell'organo almeno un componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale con non più di cinque componenti, almeno due componenti del consiglio di amministrazione con non più di sette componenti, ovvero almeno tre componenti del consiglio di amministrazione negli altri casi.

Art. 6¹³ (Requisiti di onorabilità degli esponenti delle banche)

1. Non possono essere né componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale né direttore generale o esercente una funzione equivalente coloro che:

¹³ Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. i), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

- a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) sono stati condannati con sentenza definitiva:
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) all'atto dell'assunzione dell'incarico si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi ~~del comma 3~~ dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* di quest'ultimo decreto.
-
-

2. Non possono essere né componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale né direttore generale o esercente una funzione equivalente coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

- a) dal comma 1, lettera b), numero 1, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- b) dal comma 1, lettera b), numeri 2 e 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 7¹⁴(Criterio di correttezza degli esponenti delle banche)

1. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, il direttore generale e l'esercente una funzione equivalente soddisfano il criterio di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.

2. Sono presi in considerazione a questi fini:

- a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su

¹⁴ Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. l), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;

- b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera *a*); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
-
-

- e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 1, lettera *e*), 67-*ter*, comma 1, lettera *e*), 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- g) svolgimento di incarichi in imprese che sono state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera *b*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o a procedure equiparate;
- h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione adottata a titolo di provvedimento disciplinare da elenchi e ordini professionali, irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

- i) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
 - l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere *a)* e *b)*;
 - m) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste dal comma 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Art. 8¹⁵ (Valutazione della correttezza degli esponenti delle banche)

1. Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'articolo 7 non comporta automaticamente l'inidoneità degli esponenti di cui al comma 1 dell'articolo 7, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente. La valutazione è condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione

¹⁵ Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. m), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

nonché alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico.

2. La valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

- a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
 - b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra essi;
 - c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
 - d) fase e grado del procedimento penale;
 - e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità capaci di tener conto, tra l'altro, della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria della banca;
 - f) periodo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; i fatti o le condotte rilevanti avvenuti più di dieci anni prima sono tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, in presenza di ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata;
 - g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza;
 - h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o
-
-

comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 7, comma 2;

- i)* grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della banca, società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;
- l)* ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;
- m)* pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

3. Nel caso di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

4. Il caso previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera g), rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati all'articolo 7, comma 2, lettera g).

5. Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando una o più delle situazioni indicate nell'articolo 7 delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1.

Art. 9¹⁶ (Sospensione degli esponenti delle banche)

1. Il verificarsi di una o più delle circostanze di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), comporta la sospensione dall'incarico degli esponenti di cui al comma 1 dell'articolo 7, quando si tratta di condanna a pena detentiva, ovvero dell'applicazione di misura cautelare personale o dell'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Lo statuto della banca può prevedere che la sospensione è disposta anche in uno o più degli altri casi di cui al comma 2 dell'articolo 7.

3. La sospensione è dichiarata senza indugio dall'organo competente. Della dichiarazione di sospensione è data tempestiva informazione alla Banca d'Italia e all'ufficio di cui all'articolo 9-ter, comma 1. La sospensione ha una durata massima di trenta giorni o, per l'amministratore delegato o il direttore generale, di venti giorni dalla delibera dell'organo competente. Prima della scadenza di tali termini, e in ogni caso tempestivamente per l'amministratore delegato o il direttore generale, l'organo competente provvede a effettuare la valutazione richiesta dall'articolo 8 e a dichiarare la decadenza ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 8, oppure a reintegrare il soggetto sospeso.

4. Se la causa di sospensione è l'applicazione di una misura cautelare personale o l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione, l'esponente non può essere reintegrato fino al

¹⁶ Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. n), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

termine della misura, fatta salva la possibilità di dichiararlo decaduto, sussistendone i presupposti.

5. L'organo competente fornisce alla prima occasione utile informazioni analitiche e motivate all'assemblea dei soci della banca sulla propria deliberazione di decadenza o di reintegro del soggetto sospeso.

Art. 9-bis¹⁷ (Valutazione degli esponenti delle banche)

1. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale valutano l'idoneità dei rispettivi esponenti, nonché l'adeguatezza della loro composizione collettiva e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi. Il consiglio di amministrazione valuta inoltre sia l'idoneità e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi del direttore generale e dell' esercente una funzione equivalente, sia l'idoneità dei responsabili delle principali funzioni aziendali.

2. Le valutazioni di cui al comma 1, assieme alle eventuali deliberazioni di sospensione, reintegro o decadenza della persona interessata, sono verbalizzate dall'organo competente. Il relativo verbale fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate e delle motivazioni in base alle quali è stata ritenuta idonea o inidonea la persona valutata. Se l'inidoneità della persona può essere colmata attraverso specifiche misure, il verbale indica tali misure e le ragioni della loro efficacia nel caso specifico.

3. La banca cura i programmi di preparazione e di formazione delle persone di cui al comma 1.

¹⁷ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. o), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

4. Le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate in occasione della nomina delle persone di cui al comma 1 e quando si verificano eventi sopravvenuti che, tenuto conto delle caratteristiche operative della banca, incidono sulla situazione di tali persone, sul loro ruolo nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva dell'organo.

5. La valutazione di cui al comma 1 è condotta, di norma, prima dell'assunzione del relativo incarico in caso di nomina non assembleare e in tempo utile per rispettare il termine di cui al comma 8 in caso di nomina assembleare.

6. Non è necessario valutare le persone di cui al comma 1 in caso di rinnovi dello stesso incarico, salvo che si verificano gli eventi di cui al comma 4; in questo caso la nuova valutazione può essere limitata ai soli profili sui quali incidono tali eventi.

7. Salvo il disposto dell'articolo 329 del codice di procedura penale, le persone di cui al comma 1 forniscono tempestivamente all'organo competente tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle valutazioni di cui al comma 1.

8. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto l'organo competente pronuncia la decadenza delle persone di cui al comma 1, in caso di loro inidoneità non colmabile. Prima di dichiarare la decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, l'organo competente acquisisce un motivato parere del comitato nomine o degli altri consiglieri indipendenti, ove presenti, nonché dell'organo di controllo se diverso dall'organo competente. La decadenza è deliberata dalla maggioranza dei componenti dell'organo o dalla maggioranza più elevata eventualmente prevista dallo statuto, con l'astensione dell'esponente interessato. L'organo che ha deliberato la decadenza informa la prossima assemblea sulle proprie relative

motivazioni. La decadenza del direttore generale, dell' esercente una funzione equivalente e del responsabile di una delle principali funzioni aziendali comporta la rimozione dal relativo ufficio senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro presso la banca.

Art. 9-ter¹⁸ (Potere delle Province autonome sugli esponenti delle banche)

1. Ogni verbale di cui all'articolo 9-bis, comma 2, è trasmesso all'ufficio della competente Provincia autonoma.

2. Se il competente organo della banca non provvede a pronunciare la sospensione, la decadenza o il reintegro dell'esponente interessato, può farlo la competente Giunta provinciale, inviando senza indugio alla Banca d'Italia la relativa deliberazione.

Art. 10 (Onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche)

1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

- a) sia stato sottoposto a misura di prevenzione disposta dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

¹⁸ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. o), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

- b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

2. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del Codice civile, qualora, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci.

3. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai possessori di titoli di partecipazione ovvero di risparmio partecipativo, emessi da casse di risparmio, con riferimento agli organi assembleari nei quali si esercitano i diritti inerenti a tali titoli.

5. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

6. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

7. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

8. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

[Art. 11¹⁹ (Sospensione dalle funzioni)]

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

¹⁹ Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. p), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 8, comma 2, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.]

Art. 12 (Diniego dell'autorizzazione)

1. Il diniego da parte della competente Giunta provinciale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria deve essere motivato e inviato ai promotori.²⁰

²⁰ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. q), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

2. La comunicazione deve essere data entro sei mesi dal ricevimento della relativa domanda ovvero, se questa sia incompleta, entro sei mesi dalla presentazione dei dati o dei documenti necessari al completamento dell'istanza medesima. In ogni caso, la decisione deve essere assunta nel termine massimo di dodici mesi dal ricevimento della domanda. Ove non si sia provveduto nei termini suindicati, le istanze si intendono respinte.

Art. 13 (Revoca dell'autorizzazione)

1. La revoca da parte della competente Giunta provinciale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria deve essere motivata e inviata alla Banca d'Italia entro dieci giorni dalla sua adozione.²¹

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Art. 14 (Autorizzazioni acquisite)

1. Si considerano autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 le banche che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nell'elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale di cui all'articolo 4

²¹ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. r), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234.

Art. 15 ²² (Disposizioni finali)

1. Nella presente legge si intendono per componenti del consiglio di amministrazione con incarichi esecutivi e con incarichi non esecutivi quelli individuati dalle disposizioni in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In ogni caso il presidente del consiglio di amministrazione è considerato nella presente legge come un componente con incarichi non esecutivi.

2. Alle banche che adottano i sistemi dualistico o monistico di amministrazione e controllo ai sensi degli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile e a quelle di maggiori dimensioni o complessità operativa ai sensi delle disposizioni in materia di governo societario per le banche emanate ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si applica la disciplina attuativa dei commi 3 e 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile con la presente legge; in ogni caso le banche di credito cooperativo non sono banche di maggiori dimensioni o complessità operativa.

Art. 16 (Norma transitoria)

1. Le cariche dei soggetti operanti nelle banche quali amministratori, sindaci o direttori generali alla data di entrata in

²² Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. s), della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

vigore della presente legge sono confermate fino alla normale scadenza dei mandati dei soggetti medesimi.

2. La certificazione del bilancio di cui all'articolo 6, comma 1, sarà obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17 (Abrogazione)²³

1. La legge regionale 22 marzo 1987, n. 1 è abrogata.

Art. 18 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

²³ Abroga la l.r. 22 marzo 1987, n. 1.
